



Delibera della Giunta Regionale n. 333 del 08/08/2014

Dipartimento 54 - Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle
Politiche Culturali e delle Politiche Sociali

Direzione Generale 11 - Per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche
Giovanili

Oggetto dell'Atto:

***Adesione al Programma sperimentale di apprendistato di alta
formazione e ricerca per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria
superiore. Legge 8 novembre 2013, n. 128 - Art. 8 bis.***

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) con Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono state adottate misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
- b) l'articolo 8 bis, comma 2 della citata legge n. 128/2013, prevede l'emanazione di un decreto interministeriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'avvio di *“un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014 - 2016”*, demandando, altresì, al medesimo decreto la definizione della *“tipologia delle imprese che possono partecipare al programma, i loro requisiti, il contenuto delle convenzioni che devono essere concluse tra le istituzioni scolastiche e le imprese, i diritti degli studenti coinvolti, il numero minimo delle ore di didattica curriculare e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi”*;
- c) con Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- d) con Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 Marzo 1999, n. 275 è stato emanato il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- e) con Decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 345 sono state adottate norme per l'attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro;
- f) con Decreto del Presidente della Repubblica 12 Luglio 2000, n. 257, art. 7, sono state definite le tipologie dei percorsi formativi integrati;
- g) con DM n. 429 del 20 Novembre 2000 è stato emanato il Regolamento delle caratteristiche formali della terza prova scritta negli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;
- h) con Decreto legislativo del 17 Ottobre 2005, n. 226 sono state adottate *“Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della Legge 23 Marzo 2003, n. 53”*;
- i) con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 Giugno 2009, n. 122 è stato emanato il Regolamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia;
- j) con Decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88, 89 del 15 Marzo 2010 è stato adottato il riordino degli Istituti professionali, degli Istituti Tecnici e dei Licei;
- k) con Decreto legislativo 14 Settembre 2011, n. 167 è stato approvato il *“Testo Unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24 Dicembre 2007, n. 247”*;
- l) con Decreto MPLS del 26 Settembre 2012 è stato recepito l'Accordo in sede di Conferenza Stato - Regioni del 19 Aprile 2012 riguardante la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato;

- m) con Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 si è proceduto alla “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze”;
- n) con Decreto Legge 20 Marzo 2014, n. 34 convertito, con modificazione, dalla legge 16 Maggio 2014, n. 78, sono state adottate “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”;

PRESO ATTO che

- a) con Decreto interministeriale MIUR - MPLS - MEF n. 473 del 17/06/2014 è stato predisposto, secondo i termini previsti dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, l’avvio di un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda, per il triennio 2014 – 2016, rivolto agli studenti del quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado, che contempla la stipula di contratti di apprendistato per l’alta formazione, con oneri a carico delle imprese interessate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- b) lo stesso decreto, così come stabilito dalla Legge 8 Novembre 2013, n. 128, art. 8 bis, comma 2, identifica i soggetti che possono partecipare al programma sperimentale, nonché le procedure per la sua realizzazione ed in particolare, all’art. 4, prevede che il MIUR, il MPLS e le Regioni interessate dalla attivazione dei percorsi, stipulano, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, apposito protocollo d’intesa con l’impresa interessata alla sperimentazione dei percorsi in apprendistato, in cui vengono definiti:
- l’ambito di applicazione, ovvero gli indirizzi di studio ordinamentali a cui è rivolta la formazione, in coerenza con il settore d’interesse dell’impresa;
 - le aree territoriali interessate;
 - le istituzioni scolastiche sede della sperimentazione o i criteri per la loro individuazione, nonché le modalità di adesione al programma sperimentale da parte delle istituzioni stesse, nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali;
 - il numero di studenti da destinare ai percorsi sperimentali, anche in relazione alle prospettive di occupazione all’interno dell’impresa e i criteri di distribuzione degli studenti negli eventuali diversi luoghi di lavoro;
 - i criteri e le modalità per l’individuazione degli studenti che partecipano ai percorsi sperimentali, nel rispetto delle garanzie di pari opportunità di accesso;
 - le modalità per l’eventuale rientro degli studenti nei percorsi scolastici ordinari nel corso del biennio sperimentale;
 - il numero minimo di ore da svolgere sul posto di lavoro durante il periodo scolastico nel biennio sperimentale;
 - le responsabilità dell’istituzione scolastica e dell’impresa nel periodo di apprendistato;
 - le modalità per il monitoraggio e i criteri di verifica della sperimentazione;
- c) le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, stipulano, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e secondo quanto previsto e nei limiti del citato protocollo d’intesa MIUR - MPLS - Regioni interessate, apposite convenzioni con l’impresa, finalizzate a regolare i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nel percorso sperimentale (art. 5);
- d) i percorsi sperimentali, nei loro aspetti educativi, formativi e contrattuali, sono proposti dall’istituzione scolastica alle famiglie e agli studenti in tempi e modalità tali da garantire la piena consapevolezza della scelta, anche ai fini degli eventuali sbocchi occupazionali. I rapporti tra lo studente e l’impresa sono regolamentati dallo specifico contratto individuale di apprendistato che lo studente sottoscrive ai sensi delle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali. In caso di cessazione anticipata dal

contratto di apprendistato, per qualsiasi motivo, agli allievi è garantito il rientro nei percorsi scolastici ordinari (art. 6);

RILEVATO che

- a) con nota prot. n. 925 del 4/07/2014 il MIUR – Dipartimento per l'Istruzione, nel trasmettere il Decreto interministeriale MIUR - MPLS - MEF n. 473 del 17/06/2014, ha rappresentato il forte interesse dell'Enel alla realizzazione del programma sperimentale, precisando che l'azienda è orientata a stipulare circa 150 contratti di apprendistato sul territorio nazionale, a partire dall'anno scolastico 2014/2015, in sette aree interessate in altrettante regioni, tra cui la Campania;
- b) nella stessa nota prot. n. 925 del 4/07/2014 il MIUR – Dipartimento per l'Istruzione ha richiesto la condivisione sulla bozza di schema di Protocollo d'intesa tra MIUR, MPLS, Regioni interessate (Campania, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto) e Gruppo Enel, necessario ai fini dell'attivazione del programma;
- c) in data 18/07/2014 il MIUR ha fatto pervenire l'ultima versione del succitato Protocollo;

TENUTO CONTO che

- a) il Protocollo in oggetto presenta tutte le caratteristiche ed i requisiti richiesti all'art. 4 del Decreto interministeriale MIUR – MPLS - MEF n. 473 del 17/06/2014 (definizione dell'indirizzo di studio ordinamentale a cui è rivolta la formazione, delle aree territoriali interessate, delle istituzioni scolastiche sede della sperimentazione, del numero e dei criteri di individuazione degli studenti, del numero delle ore da svolgere sul posto di lavoro);
- b) l'Enel ha consolidato in Italia un modello formativo di inserimento lavorativo per i diplomati neo-assunti attraverso l'apprendistato professionalizzante;
- c) in armonia con quanto previsto dall'articolo 8 bis, comma 2 della Legge n. 128/2013, l'Enel ha definito un nuovo modello formativo per l'ingresso in Azienda basato sull'alternanza scuola-lavoro, mediante contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento del diploma tecnico, sottoscrivendo un accordo con le Organizzazioni sindacali per la sua regolamentazione nel Gruppo Enel;
- d) i contratti previsti saranno stipulati con studenti di Istituti Tecnici di "Elettronica ed Elettrotecnica", ritenendo tale indirizzo quello più coerente con il settore produttivo dell'azienda e che nella Regione Campania è stato individuato, a tal fine, l'Istituto Tecnico "Fermi – Gadda" di Napoli;

CONSIDERATO che la sperimentazione valorizza la componente formativa dell'apprendistato, contribuisce all'innalzamento dei livelli di istruzione e potenzia le opportunità occupazionali dei giovani,

RITENUTO di poter

- a) partecipare alla concreta attuazione del programma sperimentale, ai sensi dell'art. 8 bis della Legge n. 128/2013 e di cui al Decreto interministeriale MIUR – MPLS - MEF n. 473/2014, per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda, per il triennio 2014 – 2016, rivolto agli studenti del quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado;
- b) aderire al protocollo di intesa tra MIUR, MPLS, Regione Campania, Regione Emilia Romagna, Regione Lazio, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Toscana, Regione Veneto e Gruppo Enel, di cui all' Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO di dover precisare che dall'attuazione del programma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovendo le amministrazioni interessate provvedere agli adempimenti connessi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

DATO ATTO che, con nota prot. 2014 - 14627/UDCP/GAB/Uff. VII, il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale ha espresso parere favorevole in merito ai contenuti ed alle finalità perseguite con il Protocollo citato, considerata la coerenza con la programmazione regionale;

VISTI

- il Decreto legge n. 104 del 12/09/2013;
- la Legge n. 128 dell'8/11/2013;
- il Decreto interministeriale MIUR – MPLS - MEF n. 473 del 17/06/2014;
- la nota prot. n. 925 del 4/07/2014 del MIUR – Dipartimento per l'Istruzione;

PROPONGONO e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

1. di partecipare al programma sperimentale, ai sensi dell'art. 8 bis della Legge n. 128/2013 e di cui al Decreto interministeriale MIUR - MPLS - MEF n. 473/2014, per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda, per il triennio 2014 - 2016, rivolto agli studenti del quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado, che contempla la stipula di contratti di apprendistato per l'alta formazione, con oneri a carico delle imprese interessate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
2. di condividere la bozza dello schema di Protocollo d'intesa tra MIUR, MPLS, Regione Campania, Regione Emilia Romagna, Regione Lazio, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Toscana, Regione Veneto e Gruppo Enel, necessario all'attivazione del programma, trasmesso dal MIUR, di cui all'Allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento;
3. di precisare che dall'attuazione del programma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovendo le amministrazioni interessate provvedere agli adempimenti connessi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
4. di procedere alla stipula del protocollo finalizzato alla realizzazione di periodi di formazione in azienda per gli studenti del quarto e quinto anno degli Istituti Tecnici, a partire dall'anno scolastico 2014/2015;
5. di demandare alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili gli adempimenti di competenza;
6. di inviare il presente provvedimento all'Assessore all'Istruzione, all'Assessore al Lavoro, Formazione e Orientamento Professionale, Politiche dell'Emigrazione e dell'Immigrazione, alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili e alla UOD Istruzione;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul BURC e sul portale della Regione Campania www.regione.campania.it.

**Programma sperimentale
di apprendistato di alta formazione e ricerca
per il conseguimento di un diploma di
istruzione secondaria superiore**

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Regione Campania

Regione Emilia Romagna

Regione Lazio

Regione Piemonte

Regione Puglia

Regione Toscana

Regione Veneto

Gruppo Enel

Luglio 2014

PROTOCOLLO DI INTESA

BOZZA 17 Luglio 2014



Protocollo di Intesa

tra

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca,

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

Regione Campania,

Regione Emilia Romagna,

Regione Lazio,

Regione Piemonte,

Regione Puglia,

Regione Toscana,

Regione Veneto

e

Gruppo Enel

**Programma sperimentale di
apprendistato di alta formazione e ricerca
per il conseguimento di un diploma
di istruzione secondaria superiore**

Roma, luglio 2014

BOZZA 17 Luglio 2014**Presentazione**

Il presente Protocollo di Intesa tra Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni interessate e il Gruppo Enel è previsto dal Decreto interministeriale n. 473 del 17 giugno 2014 attuativo dell'art. 8 bis della legge 8 novembre 2013, n. 128.

Il Protocollo di Intesa costituisce l'architettura di riferimento per le convenzioni che verranno stipulate tra istituzioni scolastiche ed Enel per realizzare un programma sperimentale per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado che saranno assunti con contratto di apprendistato di alta formazione.

Il programma si fonda sull'integrazione tra le politiche educative della scuola, i fabbisogni professionali dell'Azienda, le esigenze formative e di orientamento degli studenti e la maturazione di un'esperienza lavorativa e delinea una strada innovativa italiana per l'apprendistato duale anche nel solco delle migliori pratiche in Europa.

Il progetto, che prevede l'assunzione in apprendistato di alta formazione e ricerca per gli studenti del 4° e 5° anno degli Istituti tecnici del settore tecnologico ad indirizzo Elettronica ed elettrotecnica, articolazione Elettrotecnica, viene disciplinato dal presente Protocollo, per le seguenti aree tematiche:

- Oggetto e Ambito di applicazione
- Aree Territoriali
- Istituzioni scolastiche sede del programma
- Numero degli studenti da coinvolgere al percorso sperimentale
- Individuazione degli studenti
- Rientro nel percorso scolastico ordinario
- Ore di formazione
- Responsabilità Scuola e Azienda
- Monitoraggio del programma
- Decorrenza e durata.

BOZZA 17 Luglio 2014

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rappresentato da Carmela Palumbo, Direttore generale per l'istruzione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni, di seguito il MIUR,

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresentato da Salvatore Pirrone, Direttore Generale per le politiche attive e passive del lavoro, di seguito il MLPS,

L'Ufficio scolastico Regionale della Campania rappresentato da Diego Bouchè, Direttore Generale, di seguito USR Campania,

L'Ufficio scolastico Regionale dell'Emilia Romagna rappresentato da Stefano Versari, Vice Direttore Generale di seguito USR Emilia Romagna,

L'Ufficio scolastico Regionale del Lazio rappresentato da Maria Maddalena Novelli, Direttore Generale, di seguito USR Lazio,

L'Ufficio scolastico Regionale del Piemonte rappresentato da Giuliana Pupazzoni, Direttore Generale, di seguito USR Piemonte,

L'Ufficio scolastico Regionale della Puglia rappresentato da Franco Inglese, Direttore Generale, di seguito USR Puglia,

L'Ufficio scolastico Regionale della Toscana rappresentato da Claudio Bacaloni, Vice Direttore Generale di seguito USR Toscana,

L'Ufficio scolastico Regionale del Veneto rappresentato da Stefano Quaglia, dirigente....., di seguito USR Veneto,

La Regione Campania, rappresentata da

La Regione Emilia Romagna rappresentata da

.....,

La Regione Lazio rappresentata da

La Regione Piemonte rappresentata

.....,

La Regione Puglia rappresentata da

.....,

La Regione Toscana rappresentata da

La Regione Veneto rappresentata da

.....,

La Società Enel SPA e le società da essa controllate, rappresentata da Mario Gorga, Responsabile Relazioni Industriali, direzione Personale e Organizzazione, di seguito Enel,

BOZZA 17 Luglio 2014

di seguito indicati congiuntamente come le Parti,

Visto il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2013 n. 128, contenente misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca ed in particolare l'art. 8 bis che demanda ad un decreto interministeriale l'attuazione di un programma sperimentale per gli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado con periodi di formazione in Azienda e con la possibilità di concludere contratti di apprendistato;

Visto il decreto interministeriale n. 473 del 17 giugno 2014 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze per l'avvio di un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016, ai sensi dell'art. 8 bis del decreto – legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

Viste le Raccomandazioni del Consiglio Europeo del 22 aprile 2013 sulla istituzione di una “Garanzia per i Giovani” (2013/C120/01);

Viste le Raccomandazioni del Consiglio Europeo del 29 maggio 2013, in base alle quali 16 Stati membri (tra cui l'Italia) sono stati invitati a concentrarsi sulla riforma dell'istruzione e della formazione professionale per inserirvi una più forte componente di apprendimento basato sul lavoro;

Vista l'iniziativa lanciata dal Consiglio Europeo del 27 e del 28 giugno 2013 di “alleanza europea per l'apprendistato” con la partecipazione anche delle parti sociali per la promozione di apprendisti di alta qualità e dell'apprendimento basato sul lavoro;

Visto il D.lgs 14 settembre 2011, n. 167 e successive modifiche e integrazioni, Testo Unico dell'apprendistato e i benefici normativi e contributivi previsti per tale forma di inserimento

Viste le Direttive MIUR n. 57 del 15 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Tecnici; n. 65 del 28 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Professionali; n. 4 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici; e n. 5 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali, anche in riferimento alle raccomandazioni dell'Unione Europea circa la necessità di sviluppare l'interazione tra scuola e impresa al fine di incrementare la 'reale spendibilità' dei titoli di studio sul mercato del lavoro;

Visto l'art. 2, comma 2 bis del decreto legge 20 marzo 2014 n.34, convertito nella legge 16 maggio 2014, n. 78, contenente la deroga al limite di età per le assunzioni, con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, per

BOZZA 17 Luglio 2014

gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori ai fini del programma sperimentale di cui all'art. 8 bis della citata legge n 128 /2013;

Considerato l'accordo sindacale sottoscritto da Enel e dalle Organizzazioni sindacali FILCTEM-CGIL, FLAEL-CISL, UILTEC-UIL in data 13 febbraio 2014, e, separatamente, da UGL Chimici Energia in data 17 febbraio 2014, "Accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'apprendistato in alternanza scuola - lavoro e professionalizzante";

PREMESSO CHE**Il MIUR e il MLPS**

- ✓ Considerano il rafforzamento della relazione tra scuola e lavoro uno strumento chiave per contribuire all'innovazione tecnologica e produttiva del Paese, in particolare in questa fase di crisi economica e occupazionale, attraverso la costruzione di un rapporto virtuoso di confronto e trasferimento tra il know-how operativo e i saperi disciplinari consolidati che costituiscono i curricula scolastici. Tale rapporto virtuoso appare come la base migliore per fornire competenze utili ad una più veloce transizione al lavoro e prefigurare lo sviluppo futuro di tali competenze, nel quadro dinamico dell'evoluzione tecnologica e produttiva.
- ✓ Sulla base delle esperienze di alternanza scuola-lavoro condotte dagli Istituti Tecnici e Professionali, autonomamente o in rete, delle indicazioni che emergono nel confronto con le realtà di altri paesi europei, nonché delle indicazioni che provengono dalla Commissione europea in relazione agli obiettivi di Europa 2020, individuano nelle diverse modalità di apprendimento basate sul lavoro uno strumento in grado di ottimizzare le conoscenze, abilità e competenze previste nei profili in uscita dei diplomati ai fini della loro effettiva spendibilità nel mercato del lavoro.
- ✓ Operano per facilitare, attraverso l'orientamento, una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, anche allo scopo di realizzare le azioni previste dalla "Garanzia giovani" e di realizzare gli obiettivi condivisi che hanno portato a realizzare "L'alleanza europea per l'apprendistato".
- ✓ Intendono valorizzare in pieno l'autonomia scolastica e sostenere il ruolo attivo delle scuole nella creazione di un rapporto costruttivo con i territori, allo scopo di rendere sempre più efficace l'azione didattica e formativa e favorire la transizione dalla scuola al lavoro.

Le Regioni

- ✓ Hanno competenza unica in merito alla regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

BOZZA 17 Luglio 2014

- ✓ Hanno competenza riguardo alla regolamentazione e alla durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e degli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca;
- ✓ Sono impegnate a mantenere attenzione costante allo sviluppo delle competenze di base nella formazione per gli apprendisti di età compresa tra i 15 ed i 18 anni, in diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, oltre che a mantenere fermi, anche per gli apprendisti, i riferimenti agli standard formativi dei percorsi di istruzione e formazione professionale riferibili alle medesime figure professionali, come da Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale del 15 marzo 2012;
- ✓ Svolgono un ruolo determinante nell'ambito del Piano nazionale di attuazione del programma "Garanzia Giovani" e sono impegnate a sostenere, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le iniziative volte a prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa; a rafforzare le competenze dei giovani a vantaggio dell'occupabilità; a facilitare la transizione tra i diversi percorsi educativi e formativi e tra questi e l'apprendistato, a favorire le occasioni di efficace inserimento nel mercato del lavoro.

Enel

- ✓ E' uno dei principali operatori integrati nei settori dell'elettricità e del gas di Europa e America Latina. È presente in 40 paesi del mondo su 4 continenti, dove opera al servizio delle comunità, nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza delle persone.
- ✓ E' la più grande Azienda elettrica italiana, con una capacità installata di circa 40 GW di impianti di generazione termoelettrici e rinnovabili, gestisce gran parte della rete di distribuzione elettrica del Paese e offre soluzioni integrate di prodotti e servizi per l'elettricità e il gas a 31 milioni di clienti.
- ✓ In relazione al ruolo e alla missione svolta nello scenario industriale nazionale ed internazionale, ritiene elemento chiave per il futuro dell'Azienda lo sviluppo delle competenze e capacità richieste per le posizioni tecnico – operative su cui si fonda il business. In tale contesto, l'immissione di diplomati tecnici deve consentire il presidio completo delle attività, per garantire nel tempo la continuità qualitativa e il miglioramento dei servizi offerti ai clienti.
- ✓ Ha consolidato in Italia un modello formativo di inserimento per i diplomati tecnici neo-assunti che ha consentito di immettere positivamente migliaia di giovani attraverso l'apprendistato professionalizzante.
- ✓ In base all'esperienza maturata in questi anni ritiene necessario rafforzare ulteriormente il collegamento scuola-lavoro che può costituire non solo un fattore propulsivo per il contrasto alla disoccupazione ma è uno snodo chiave per adeguare la formazione culturale degli studenti alla preparazione richiesta nel mondo del lavoro e allo sviluppo tecnologico e innovativo presente in Azienda.

BOZZA 17 Luglio 2014

- ✓ In accordo con quanto previsto dell'articolo 8 bis del citato D.L. 104/2013, ha definito un nuovo modello formativo per l'ingresso in Azienda basato sull'alternanza scuola-lavoro, mediante contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento del diploma tecnico e a tal fine ha sottoscritto, in data 13 febbraio 2014, un accordo con le Organizzazioni sindacali FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL, UILTEC-UIL per la sua regolamentazione nel Gruppo Enel.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti convengono di collaborare

- ✓ al programma sperimentale, ex articolo 8 bis del DL n. 104/2013, di cui al Decreto interministeriale del n. 473 del 17 giugno 2014, al quale si fa rinvio per tutto quanto non espressamente previsto dal presente protocollo, finalizzato alla realizzazione di periodi di formazione in azienda per gli studenti del 4° e 5° anno degli Istituti Tecnici, a partire dall'anno scolastico 2014/2015;
- ✓ alla realizzazione di profili caratterizzati da competenze e conoscenze che meglio rispondano alle esigenze del mondo del lavoro attraverso una formazione tecnico-pratica realizzata on the job;
- ✓ alla definizione di un percorso formativo che possa costituire un modello di eccellenza e una best practice per il sistema educativo e per il mondo industriale;
- ✓ a favorire un scambio di esperienze e culture tra il mondo del lavoro e istituzioni formative in una logica fattiva e strutturata, finalizzata a migliorare sensibilmente le possibilità di accesso dei giovani al mondo del lavoro.

Art. 1

1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

1. La realizzazione del programma sperimentale ex art. 8 bis L. 128/13, di seguito "programma sperimentale", si fonda sull'integrazione tra l'offerta formativa dell'istituzione scolastica, i fabbisogni professionali dell'Azienda, le esigenze formative e di orientamento degli studenti anche attraverso l'esperienza lavorativa.
2. Punti cardine del programma sperimentale sono:
 - a) il conseguimento del diploma di istruzione tecnica con la contestuale esperienza di apprendistato, presupposto per una successiva qualifica professionale, a coronamento del successo formativo;
 - b) la progettazione congiunta dei risultati di apprendimento (competenze, conoscenze e abilità) in relazione alle esigenze del mondo del lavoro;

BOZZA 17 Luglio 2014

- c) lo sviluppo in azienda di contenuti peculiari dell'indirizzo di studio relativi alle specificità del contesto operativo, con metodologie didattiche attive;
 - d) l'utilizzo di un sistema di tutoring integrato tra scuola e azienda in tutte le fasi del percorso formativo;
 - e) la possibilità di definire, negli Istituti Tecnici coinvolti, un modello di *placement* rivolto a tutti gli studenti anche attraverso la collaborazione con altre iniziative a supporto dell'occupabilità dei giovani.
3. Il programma regolato dal presente protocollo è rivolto a studenti iscritti al 4° e 5° anno degli Istituti Tecnici del settore Tecnologico, ad indirizzo Elettronica ed elettrotecnica, articolazione Elettrotecnica.
 4. Gli studenti individuati per la partecipazione al programma sono assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per il conseguimento del diploma di istruzione tecnica.

Art. 3

Aree Territoriali e sedi del programma sperimentale

1. Il programma sperimentale è realizzato, a partire dall'anno scolastico 2014/2015, in aree territoriali del nord, del centro e del sud del Paese, in relazione ai prevedibili fabbisogni occupazionali di Enel, e precisamente: *Brindisi, Civitavecchia(RM), Firenze, Napoli, Mestre(VE), Piacenza, Torino.*
2. Ai fini della realizzazione del programma sono individuati sette Istituti Tecnici del settore tecnologico, elencati nell'allegato 1 al presente protocollo, ad indirizzo Elettronica ed elettrotecnica, articolazione Elettrotecnica la cui ubicazione è funzionale alle aree territoriali sopra indicate.
3. Gli Istituti scolastici sono stati inoltre individuati sulla base dei seguenti criteri generali: numero di studenti dell'indirizzo di cui al comma 3 art. 2; esperienza di collaborazione con imprese in programmi formativi o di alternanza scuola-lavoro.
4. Le Parti si impegnano a diffondere e illustrare il programma sperimentale nelle aree territoriali interessate e presso le istituzioni scolastiche anche attraverso eventi specifici di comunicazione.

Art. 4

Modalità di adesione da parte delle istituzioni scolastiche

1. L'adesione al programma è deliberata dagli Organi collegiali delle istituzioni scolastiche e comunicata formalmente al MIUR – Direzione generale per l'Istruzione tecnica superiore e i rapporti con i sistemi

BOZZA 17 Luglio 2014

formativi delle Regioni e all'Ufficio Scolastico Regionale di competenza agli indirizzi di posta elettronica di cui all'allegato 2.

2. Le istituzioni scolastiche individuate stipulano una convenzione con Enel, in conformità a quanto previsto dal decreto interministeriale. La convenzione in ciascun istituto scolastico è stipulata dopo aver verificato che il numero degli studenti individuati è adeguato all'attivazione del programma in una classe dello stesso istituto .

Art. 5**Numero degli studenti interessati**

1. Enel prevede di stipulare, sul territorio nazionale, circa 150 contratti di apprendistato di alta formazione, con studenti ammessi al quarto anno degli istituti indicati nell'all.1, per il conseguimento di diploma di istruzione tecnica, indirizzo Elettronica ed elettrotecnica, articolazione Elettrotecnica. La stipula di contratti di apprendistato per ciascuna sede del programma è subordinata alla effettiva individuazione di un numero di allievi sufficiente alla formazione di una classe.
2. La dislocazione degli studenti ai fini dell'apprendistato nelle aziende del Gruppo Enel è collegata ai fabbisogni stimati di assunzione. In relazione al raggiungimento degli obiettivi del programma sperimentale, gli studenti sono assegnati alle sedi secondo criteri di funzionalità e sostenibilità.

Art. 6**Individuazione degli studenti**

1. Possono presentare la loro candidatura al programma sperimentale gli studenti che hanno frequentato il 3° anno degli Istituti Tecnici del settore Tecnologico, indirizzo "Elettronica ed elettrotecnica" e che non siano risultati 'non ammessi' alla classe successiva ⁽¹⁾.
2. La procedura di individuazione degli apprendisti è attivata a fronte di un numero di candidature adeguato alla formazione di una classe e congruo con le consolidate prassi aziendali in materia.
3. L'individuazione sarà compiuta dall'Azienda, nel rispetto delle pari opportunità di accesso e delle norme sulla privacy, con iter conoscitivo mediante somministrazione di questionari di orientamento professionale

¹ Limitatamente alle sedi in cui non risultano sufficienti candidature dell'indirizzo "Elettronica ed elettrotecnica" potranno presentare la candidatura anche studenti di altri Istituti Tecnici con stesso indirizzo insistenti nel bacino territoriale e degli istituti Tecnici del settore tecnologico, indirizzo "Meccanica e mecatronica", articolazioni "Meccanica e mecatronica" ed "Energia". A tal fine, se individuati come idonei per la partecipazione al programma sperimentale, gli allievi dovranno cambiare il loro indirizzo di studi secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente per il passaggio tra percorsi formativi.

BOZZA 17 Luglio 2014

ed effettuazione di colloquio individuale al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragione del ruolo da svolgere in azienda

4. Gli studenti individuati saranno assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 e successive modifiche e integrazioni. Il rapporto di lavoro è regolato in conformità alle previsioni di legge ed in base all'accordo sindacale quadro del Gruppo Enel del 13 febbraio 2014 sulla regolamentazione dell'apprendistato in alternanza scuola - lavoro e professionalizzante.

Art. 7

Rientro nel percorso scolastico ordinario

1. Agli studenti inseriti nel programma sperimentale come apprendisti, è assicurata, in caso di interruzione del programma, la possibilità di rientrare nel percorso scolastico ordinario. Tale evenienza può verificarsi sia per iniziativa dello studente sia per iniziativa aziendale nelle ipotesi previste dall'accordo sindacale Enel – OO.SS. Filctem Flaei Uiltec del 13 febbraio 2014.

Art. 8

Ore in Azienda durante l'anno scolastico

1. Il numero di ore che dovranno essere svolte in Azienda durante il periodo di svolgimento delle lezioni definito dal calendario scolastico è pari a 280, secondo quanto previsto nella convenzione di cui all'art. 4 comma 2.
2. La formazione in azienda viene svolta con una metodologia di tipo attivo in cui si alternano momenti formativi di aula, momenti addestrativi in cantiere didattico e momenti di affiancamento presso le unità operative con il coordinamento del responsabile della risorsa e in situazione di massima sicurezza.
3. Durante tutto il periodo di permanenza in azienda ogni apprendista è seguito da un tutor aziendale e da un tutor scolastico secondo quanto definito nelle convenzioni di cui all'art. 4 comma 2.

Art. 9

Responsabilità Scuola e Azienda

1. La disciplina del rapporto di apprendistato e la relativa responsabilità del datore di lavoro è da riferire esclusivamente all'attività, ivi compresa quella formativa, svolta in azienda secondo il calendario e l'articolazione definita in sede di convenzione di cui all'art. 4 comma 2.

BOZZA 17 Luglio 2014

2. La frequenza dell'attività didattica si svolge sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza degli studenti.

Art.10

Monitoraggio del programma sperimentale

1. E' costituito un gruppo di lavoro congiunto per l'individuazione di indicatori e descrittori atti alla valutazione del programma sperimentale su base locale e nazionale, anche ai fini del processo di miglioramento.
2. Il gruppo di lavoro potrà sviluppare, inoltre, progetti di supporto e sostegno dei docenti con incontri informativi/formativi presso l'Azienda per l'opportuno raccordo sui programmi e l'allineamento sull'evoluzione tecnologica e dei processi.
3. Sono previsti incontri informativi tra l'Azienda e le Segreterie nazionali firmatarie dell'accordo sindacale Enel 13 febbraio 2014 sull'andamento del progetto, con cadenza semestrale.

Art.11

Decorrenza e durata

1. Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula ed ha durata 2014-2016, con possibilità di rinnovo. Eventuali variazioni potranno essere apportate previo accordo tra le Parti.
2. La sottoscrizione del presente Protocollo verrà divulgata, anche tramite apposite iniziative congiunte di comunicazione, agli studenti degli Istituti Tecnici dei territori interessati, e alle loro famiglie con l'eventuale coinvolgimento delle istituzioni locali e delle parti sociali al fine di assicurare la più ampia diffusione al progetto e favorirne l'avvio operativo.

Roma,

MIUR

Il Direttore generale per l'istruzione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni.

Carmela Palumbo _____

ENEL

Responsabile Relazioni Industriali, direzione Personale e Organizzazione

Mario Gorga _____

MLPS

Il Direttore Generale per le politiche attive e passive del lavoro

Salvatore Pirrone _____

USR Campania

Il Direttore Generale

Diego Bouchè _____

USR Emilia Romagna

Il Vice Direttore Generale

Stefano Versari _____

USR Lazio

Il Direttore Generale

Maria Maddalena Novelli _____

USR Piemonte

Il Direttore Generale

Giuliana Pupazzoni _____

USR Puglia

Il Direttore Generale

Franco Inglese _____

USR Toscana

Il Direttore Generale

Claudio Bacaloni _____

USR Veneto

Dirigente.....

Regione Campania

Regione Emilia Romagna

Regione Lazio

Regione Piemonte

BOZZA 17 Luglio 2014

Regione Puglia

Regione Toscana

Regione Veneto

BOZZA 17 Luglio 2014

ALLEGATO 1

Regione	Denominazione Istituto	codice meccanografico	Indirizzo	telefono	e-mail
CAMPANIA	IT FERMI - GADDA	NATF24000R	Corso Malta, 141 - 80100 Napoli	081 7806938	NATF24000R@istruzione.it
EMILIA	IS GUGLIELMO MARCONI	PCTF00601P	Via IV Novembre 122 - 29122 Piacenza	0523 714811	sagr.amministrativa@isii.it pcis006006@pec.istruzione.it
LAZIO	IT GUGLIELMO MARCONI	RMTF12000N	via Ciro Corradetti - 00053 Civitavecchia	06121124375	RMTF12000N@istruzione.it
PIEMONTE	IIS A.AVOGADRO	TOIS05100C	c.so San Maurizio, 8 - 10124 Torino	011 8153611	tois05100c@istruzione.it
PUGLIA	ITI -GIORGI	BRTF010004	Via Amalfi 2 - 72100 Brindisi	0831 418894	BRTF010004@istruzione.it
TOSCANA	IT ANTONIO MEUCCI	FITF010003	Via del Filarete n. 17 - 50100 Firenze	055 707011	FITF010003@istruzione.it
VENETO	IS ANTONIO PACINOTTI	VETF01901D	via Caneve N. 93 - 30100 Venezia	041 5350355	VEIS019001@istruzione.it

BOZZA 17 Luglio 2014

ALLEGATO 2

MIUR – Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni	dgpostsecondaria@postacert.istruzione.it segreteria.direttore.post_secondaria@istruzione.it
USR CAMPANIA	direzione-campania@istruzione.it
USR EMILIA ROMAGNA	direzione-emiliaromagna@istruzione.it
USR LAZIO	direzione-lazio@istruzione.it
USR PIEMONTE	direzione-piemonte@istruzione.it
USR PUGLIA	direzione-puglia@istruzione.it
USR TOSCANA	direzione-toscana@istruzione.it
USR VENETO	direzione-veneto@istruzione.it